



LOCARNO

## STATUTO DELLA "PRO CITTÀ VECCHIA"

- Art. 1:** Sotto la ragione sociale "PRO CITTÀ VECCHIA", è stata costituita un'associazione, apolitica e aconfessionale, con sede a Locarno, che si prefigge di tutelare gli interessi della città vecchia di Locarno, favorendone lo sviluppo economico, culturale, turistico e architettonico.
- Art. 2:** La zona in cui la Pro Città Vecchia tutelerà gli interessi, è delimitata alla seguente parte della Città di Locarno: via Marcacci, Piazza Morettini, via Tazzino, via ai Monti della Trinità (a sud), via Vallemaggia (sino all'incrocio con via R. Siemen), via R. Siemen (sino all'incrocio con via Varenna), via B. Varenna, Piazza S. Francesco, Ripa Canova, via B. Rusca, via alla Motta, via Bossi, via Panigari.
- Art. 3:** La Società svolge la propria attività mediante risorse finanziarie quali:  
- quote sociali annuali,  
- quote di partecipazione alle manifestazioni,  
- donazioni e contributi.
- Art. 4:** Soltanto il patrimonio sociale risponde per gli impegni dell'associazione, esclusa qualsiasi responsabilità dei soci.
- Art. 5:** Sono soci della Società tutti coloro che versano un contributo annuale (vedi Art. 3).  
Sono soci benemeriti coloro che fanno un versamento annuale di almeno CHF 500.--.  
Soci onorari possono essere nominati dall'Assemblea quelle persone che si sono acquisiti meriti speciali verso la Società o che hanno contribuito alla soluzione di importanti problemi interessanti la Città Vecchia di Locarno.
- a) Tassa annuale: sarà riscossa entro il primo trimestre di ogni anno,  
b) I soci onorari e benemeriti partecipano all'Assemblea con diritto di voto.
- Art. 6:** Il mancato versamento, dopo gli abituali richiami, della quota sociale viene considerato come dimissione per cui il Socio verrà radiato d'ufficio.  
Il Socio che viene meno ai suoi obblighi verso la Società o che si rende indegno di appartenere alla stessa può venire radiato od espulso dall'associazione su proposta del comitato, mediante il voto dei due terzi presenti ad un'assemblea regolarmente convocata.
- Art. 7:** L'anno sociale corrisponde all'anno civile.

### ORGANI DELLA SOCIETÀ

- Art. 8:** Gli organi della Società sono:  
a) l'Assemblea generale ordinaria o straordinaria,  
b) il comitato direttivo.
- Art. 9:** L'Assemblea generale ordinaria si raduna una volta all'anno e ad essa compete:  
a) l'approvazione dei conti e rapporti annuali,  
b) la nomina del comitato (rieleggibile),  
c) la nomina della commissione di revisione dei conti,  
d) l'approvazione della nomina di eventuali soci onorari,  
e) la determinazione della tassa sociale.
- Art. 10:** L'Assemblea generale ordinaria sarà convocata entro il primo trimestre seguente la chiusura dell'anno sociale.
- Art. 11:** L'assemblea generale straordinaria può aver luogo in ogni tempo qualora il Comitato lo ritenga necessario o quando un quinto dei soci ne faccia richiesta motivata per iscritto. Essa si occupa delle trattande che ne motivarono la convocazione.
- Art. 12:** Le votazioni e deliberazioni di ogni assemblea sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti e avvengono a semplice maggioranza per alzata di mano oppure, se richiesto, a scrutinio segreto. A parità di voti decide il presidente.
- Art. 13:** **COMPOSIZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO:** Il Comitato è composto da un minimo di 7 a un massimo di 15 membri. Il Comitato nomina il presidente. La distribuzione delle cariche è pure di competenza del Comitato. Quel membro del Comitato che mancasse alle sedute per quattro volte senza giustificazione plausibile sarà ritenuto dimissionario.
- Art. 14:** Al Comitato è affidata la direzione della società e l'amministrazione sociale.
- a) Per la validità delle decisioni del Comitato è necessaria la presenza di almeno 5 membri.  
b) Le risoluzioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti decide il presidente.

- c) Di ogni seduta del Comitato si terrà un verbale.
- d) Alle sedute di Comitato possono partecipare anche i soci, ma solo a titolo consultivo.

Art. 15: L'Assemblea nomina ogni anno due revisori. Essi sono eleggibili per 5 anni consecutivi.

Art. 16: Vincola l'associazione nei confronti di terzi la firma collettiva a due del presidente con un altro membro dirigente.

#### MODIFICA DELLO STATUTO

Art. 17: Per la modifica dello Statuto occorre il voto dei due terzi dei soci presenti all'assemblea espressamente convocata otto giorni prima, mediante avviso a domicilio.  
Nel contempo, verrà pure comunicata ai soci la modifica proposta.  
La modifica può essere proposta direttamente dal Comitato o da un quinto dei soci, in questo ultimo caso, con motivazione scritta.  
L'assemblea può incaricare il Comitato o una commissione speciale dello studio e redazione dei cambiamenti proposti, che verranno poi sottoposti all'approvazione dell'Assemblea generale a semplice maggioranza.

#### SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

Art. 18: La società può sciogliersi quando una richiesta verrà inoltrata al Comitato firmata da tre quarti dei soci, oppure quando il numero dei soci è ridotto a meno di tredici membri.  
La domanda di scioglimento dovrà raccogliere i quattro quinti dei voti presenti all'assemblea.  
La decisione avrà luogo a scrutinio segreto.

Art. 19: In caso di scioglimento della società, tutto il patrimonio di sua proprietà verrà dato in custodia all'Ente turistico di Locarno fintanto che non sarà costituita un'altra società consimile. Passerà definitivamente all'Ente turistico di Locarno dopo cinque anni dallo scioglimento.

#### REGOLAMENTO SOCIALE

Art. 1: Il Comitato è composto da un presidente, un vice presidente, un segretario, un cassiere e per il rimanente da membri.

Art. 2: La carica di cassiere e segretario può essere abbinata.

Art. 3: Il presidente veglia al buon andamento della società, dirige l'amministrazione, convoca e dirige le riunioni del comitato e delle assemblee.

Art. 4: Il cassiere provvede alle registrazioni contabili, custodisce oggetti di valore, riscuote le tasse sociali ed effettua i pagamenti.

Art. 5: I membri del Comitato hanno l'obbligo di intervenire alle riunioni e di collaborare attivamente all'opera sociale. Il Comitato fissa ogni anno il programma di lavoro.

Art. 6: Statuto e regolamento sociale entreranno immediatamente in vigore con la loro approvazione.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea ordinaria costitutiva del 13.II.1976 e modificato all'art. 13, dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 03.III.1978. Le due Assemblee sono state convocate nella Sala del Palazzo della Corporazione borghese, in Via Ospedale 14, in Locarno.

ALDO MAZZUCHELLI, pres.

LELLA BRUSA, v.pres.

6600 Locarno,


Modifica degli Statuti all'art. 13, 14 e 15 avvenuta all'Assemblea ordinaria dei Soci del 20 aprile 2005 convocata presso l'Alta Scuola Pedagogica (ex Magistrale), Piazza S. Francesco 19, in Locarno.

MASSIMO LAFRANCHI  
presidente



6600 LOCARNO, 22 agosto 2005

FAUSTO ZANINELLI  
segretario



Di Salvo Corrado  
cassiere

